

alla realizzazione di nuove infrastrutture per migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico e il restante 50 per cento al trasporto collettivo. (4-03881)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta orale:

COLA e GIRONDA VERALDI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il 16 settembre 2002 veniva disposto ed eseguito il sequestro preventivo del palazzo di giustizia di Bari, ubicato in Via Nazariantz per presunte violazioni edilizia, connesse anche al mutamento di destinazione d'uso dell'edificio;

con detto provvedimento ne è stato tuttavia autorizzato l'uso, che potrebbe comportare la violazione dell'articolo 334 del codice penale per deterioramento dello stesso;

è in corso una indagine finalizzata ad acclarare il rispetto o meno delle norme sull'impiantistica e sulla sicurezza —:

se quanto esposto in premessa risponda al vero;

in caso affermativo, se non sia necessario accertare con urgenza se l'immobile sequestrato, ancorché presenti le denunciate carenze, sia suscettibile, senza ulteriori disagi od ostacoli, di essere ancora utilizzato;

se, infine, non sia quanto mai opportuno rivalutare le reiterate istanze della magistratura e dell'avvocatura baresi, che hanno più volte sollecitato la realizzazione di altra struttura giudiziaria adeguata. (3-01376)

Interrogazione a risposta in Commissione:

CARBONI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

note di stampa hanno dato notizia con notevole risalto dell'accordo interve-

nuto tra il Governo italiano e quello francese rappresentati dai rispettivi ministri della giustizia, che ha definito forme, tempi e modi di collaborazione per le estradizioni dalla Francia di persone definitivamente condannate in Italia per fatti di terrorismo;

se il Ministro intenda stipulare analoghi accordi anche in riferimento a condannati con sentenza passata in giudicato per altri reati e per rifugiati in altri paesi;

in particolare, se procede (e quale sia lo stato dell'*iter*) la pratica di estradizione dal Giappone del signor Delfo Zorzi, condannato all'ergastolo con sentenza passata in giudicato per la strage di Piazza Fontana. (5-01225)

Interrogazioni a risposta scritta:

DELMASTRO DELLE VEDOVE, GHIGLIA, GIANNI MANCUSO, ZACCHERA, FATUZZO e CARRARA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la legge 18 ottobre 2001, n. 383, avente ad oggetto « Misure per il rilancio dell'economia », all'articolo 8, ha previsto e disposto l'abrogazione dell'obbligo di bollatura di alcuni libri contabili obbligatori, intervenendo direttamente sul testo dell'articolo 2215 del codice civile, il cui nuovo testo recita testualmente: « I libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l'obbligo della bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. L'ufficio del registro o il notaio deve chiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono. Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente e non sono soggetti a bollatura né a vidimazione »;

il testo originario dell'articolo 2215 del codice civile così disponeva: « il libro

giornale e il libro degli inventari, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono »;

è evidente, dunque, che la norma abroga, sia per il libro giornale che per quello degli inventari, l'obbligo di vidimazione iniziale peraltro confermando, invece, come già previsto nella precedente formulazione del codice civile, l'obbligo della numerazione dei fogli;

la normativa precedente, infatti, prescriveva, per il libro giornale e per il libro degli inventari, l'osservanza di determinate e precise formalità estrinseche prima dell'uso: la numerazione progressiva di ogni pagina, la bollatura di ogni foglio e l'indicazione nell'ultima pagina, del numero di fogli che compongono il libro ad opera dell'ufficio del registro delle imprese o di un notaio;

dalla lettera della disposizione sembrerebbe evincersi che la bollatura sia alternativa rispetto alla vidimazione sicché l'imprenditore verrebbe sollevato sia dall'una che dall'altra incombenza;

in realtà ha preso corpo la tesi secondo cui la vidimazione iniziale sarebbe un procedimento complesso che consta sia della numerazione del libro che della successiva bollatura;

laddove tale tesi fosse da considerarsi fondata la bollatura non sarebbe alternativa alla vidimazione ma rappresenterebbe un momento della medesima;

tale interpretazione sarebbe sorretta dallo stesso titolo dell'articolo 8 della legge n. 383 laddove si parla di « Soppressione dell'obbligo di numerazione e bollatura di alcuni libri contabili obbligatori »;

i sostenitori di tale tesi osservano che nel titolo della norma non vi è neppure un accenno alla vidimazione proprio in

quanto la numerazione e la vidimazione dei libri sono momenti propedeutici alla stessa;

si tratta pertanto di una disposizione che dà luogo a diverse incertezze poiché la vidimazione e la bollatura cui fa riferimento il primo comma del nuovo testo dell'articolo 2215 del codice civile sono, da una parte, esplicitamente disciplinate nelle modalità (« devono essere bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali ») mentre, dall'altra, la stessa norma prevede che non si applicano al libro giornale ed al libro degli inventari per i quali opera l'esenzione esplicitamente prevista dal comma due dell'articolo, e che per gli altri libri contabili tali formalità valgano solo per le ipotesi in cui leggi speciali ne prevedano l'obbligo;

il problema che si pone è relativo alla possibile (e non presa in esame) incidenza delle novità introdotte dall'articolo 8 della legge 363 del 2001 su altre disposizioni normative, e segnatamente sull'articolo 2710 del codice civile e sull'articolo 634 del codice di procedura civile;

l'articolo 2710 del codice civile è relativo alla efficacia probatoria, nei rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa, dei libri bollati e vidimati nelle forme di legge, mentre l'articolo 634 del codice di procedura civile individua le prove scritte idonee a richiedere ed ottenere il decreto ingiuntivo da parte del magistrato competente per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di denaro;

è indubbio che si ponga il problema del coordinamento delle due diverse norme citate (che richiedono i requisiti della bollatura, della vidimazione e della regolare tenuta) con il nuovo testo dell'articolo 2215 del codice civile, così modificato dall'articolo 8 della legge 18 ottobre 2001, n. 383;

è dunque possibile interpretativamente considerare che la eliminazione dei requisiti della bollatura e della vidimazione provocherebbe la perdita della efficacia probatoria dei libri contabili;

è ancora possibile interpretativamente sostenere che l'eliminazione dell'obbligo della bollatura e della vidimazione non avrebbe incidenza sulla efficacia probatoria dei libri contabili che, semplicemente, non sarebbe più subordinata ai requisiti della bollatura e della vidimazione ma soltanto al terzo requisito della regolare tenuta dei libri medesimi, producendosi con ciò l'effetto di una implicita e parziale abrogazione degli articoli 2710 del codice civile e 634 del codice di procedura civile nelle parti in cui ancora sono previsti i citati requisiti;

da ultimo, sempre interpretativamente, gli studiosi hanno individuato una soluzione per così dire intermedia elaborando elegantemente due distinti profili, e cioè quello della regolare tenuta dei libri contabili e quello della loro efficacia probatoria;

per quanto attiene alla regolare tenuta dei libri contabili non sarebbero più necessarie la vidimazione e la bollatura del libro giornale e degli inventari, conformemente alla previsione della nuova formulazione dell'articolo 2215 del codice civile, con ciò peraltro confermandosi, per tutti gli altri libri, la necessità della bollatura e della vidimazione laddove queste siano richieste da leggi speciali;

per quanto attiene il profilo dell'efficacia probatoria, sarebbe sempre necessaria, confermandosi con ciò il disposto dell'articolo 2710 del codice civile e l'articolo 634 del codice di procedura civile sia la bollatura che la vidimazione dovendosi in tal modo escludere qualsivoglia sia pur parziale abrogazione delle disposizioni citate con la conservazione dei requisiti della bollatura e della vidimazione;

la complessità della ricostruzione sin qui svolta necessita di una urgentissima opera interpretativa da parte del legislatore atteso che, nella quotidiana pratica forense e giudiziaria, le tesi più disparate stanno prendendo corpo creando incertezza anche sulle iniziative di natura giuridica —

se il Ministro della giustizia non ritenga di dover esprimere una valutazione interpretativa che consenta agli operatori della giustizia ed al mondo delle imprese di conoscere esattamente la portata dell'articolo 2215 del codice civile così come modificato dall'articolo 8 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e che consenta di eliminare differenziate, e peraltro tutte legittime, interpretazioni che si rincorrono nelle aule di giustizia, negli studi degli avvocati e dei commercialisti e nel mondo delle imprese. (4-03852)

JACINI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 28 agosto 2002, su invito e sollecitazione della Commissione di rappresentanza dei detenuti del carcere di Cà del Ferro di Cremona, l'interrogante si è recato *in loco* per parlare non solo con i reclusi, ma anche con la Dirigenza carceraria, della situazione critica venuta in essere e delle tensioni esistenti, legate ai recenti provvedimenti e soprattutto alle ormai insostenibili carenze presenti;

nel carcere in questione è assente da più di un anno l'importante e quanto mai imprescindibile figura dell'educatore;

solo in due circostanze nell'arco di tempo del suddetto anno si sono presentati due sostituti per ricoprire l'incarico, ma per un tasso temporale non superiore alle 3 ore per volta;

manca già da tempo anche qualificato personale che rivesta funzioni di assistenza sociale;

tali *deficit* creano gravi problemi di relazioni e convivenze anche tra i detenuti e il personale di dirigenza e vigilanza;

tali lacune sono accusate gravemente e concordemente viste come sorgenti di sfavorevoli condizioni anche dalla Dirigenza carceraria, pure da me interpellata —:

quali provvedimenti e quali urgenti interventi intenda adottare al fine di fa-

vorire un'adeguata soluzione della problematica e pregiudizievole *vacatio*.

(4-03856)

JANNONE. — *Al Ministro della giustizia*. — Per sapere — premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante il « testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di giustizia », uniformandola in un *unicum* organico, ha modificato la complessa ed articolata normativa riguardante le spese di giustizia, ovvero i costi che lo Stato tradizionalmente affronta per l'erogazione o anticipazione di spese a favore di soggetti processuali;

il succitato decreto del Presidente della Repubblica ha modificato altresì le normative inerenti i costi a carico dei soggetti interessati da procedimenti civili e penali, costituiti da diritti di cancelleria, tasse di registro, imposte di bollo e vario altro genere;

il Titolo VI del summenzionato testo unico, agli articoli 45 (L) e 48 (L), laddove si tratta del « testimone nel processo penale, civile, amministrativo e contabile », definisce, in un succinto articolato, la figura del testimone come « colui il quale, essendo a conoscenza di fatti e cose, è chiamato a deporre davanti all'autorità giudiziaria penale o civile, e con proprio giuramento conferma o riporta fatti, cose e dichiarazioni che possono sicuramente essere di ausilio al giudice »;

detta figura, da sempre considerata un tassello fondamentale nei procedimenti civili e penali ed essenziale per il pieno soddisfacimento dell'attività giuridica che ha il suo fine ultimo nella ricerca della verità, non gode di una congrua e dignitosa indennità giornaliera, né tantomeno di un'adeguata corresponsione delle spese di diaria;

per le indennità dei testimoni, contrariamente a quanto previsto per altre figure professionali — consulenti tecnici,

periti, ed iscritti agli albi professionali — non è previsto alcun meccanismo di aggiornamento per tariffe la cui entità risulta tanto simbolica da apparire offensiva;

segnatamente il summenzionato testo unico, prevede che al testimone residente nello stesso comune del tribunale presso il quale dovrà rendere deposizione, ovvero in un comune diverso, ma non oltre i due chilometri e mezzo, venga liquidata l'indennità giornaliera pari ad euro 0,36, mentre nulla è previsto per la liquidazione delle spese di viaggio;

per coloro che non si considerano residenti nel luogo dell'ufficio giudiziario, presso cui avverrà la testimonianza, la legge, prevedendo la liquidazione di un importo pari al prezzo del biglietto di seconda classe dei servizi di linea, di fatto non consente la liquidazione di alcuna spesa, o compenso integrativo, per la tratta di viaggio effettuata con mezzi privati;

in caso si renda necessaria una testimonianza di più giorni, ovvero qualora la testimonianza debba essere resa in luoghi tali per cui si renda obbligatorio uno spostamento dall'abituale residenza, è previsto un rimborso pari ad euro 0,72 per ogni giornata impiegata per il viaggio, ed un'indennità pari ad euro 1,29 per ogni giornata di soggiorno nella sede processuale;

in tale contesto, va altresì considerato il lucro cessante relativo ai mancati emolumenti che il lavoratore dipendente, assente giustificato dal posto di lavoro, non può percepire;

pur sancendo, la legge, il diritto/dovere di testimoniare, si corre il rischio che, a fronte di tale situazione, il cittadino preferisca evitare di rendere allo Stato un prezioso servizio, con grave nocimento per il funzionamento della giustizia —:

quali iniziative il Ministro della giustizia intenda adottare per porre un significativo e sostanziale rimedio alla situazione in essere, onde così salvaguardare la dignità umana e professionale dei te-

stimoni, attori di un ruolo riconosciuto, storicamente ed istituzionalmente, di fondamentale importanza;

inoltre, attesa l'evidente discrasia della situazione in essere, se siano allo studio ovvero se siano di prossima assunzione provvedimenti atti a riequilibrare, secondo adeguata e congrua tariffazione, il computo delle indennità di spesa e di trasferta dei testimoni chiamati a deporre in cause civili e/o penali. (4-03866)

DELMASTRO DELLE VEDOVE e CORONELLA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in data 17 settembre 2002 l'assemblea degli avvocati del Foro di Nola (Napoli) ha ulteriormente prorogato, anche se in forma attenuata, lo stato di agitazione dopo nove lunghi mesi di blocco delle udienze civili e penali;

la situazione ha ormai raggiunto e superato ogni limite di tollerabilità e dunque pare meritevole di attenzione e di accoglimento la pressante richiesta dell'avvocatura di ottenere un'ispezione ministeriale per una documentata verifica *in loco* delle difficoltà operative del palazzo di giustizia;

l'avvocatura nolana sta attuando la grave protesta addirittura dal 7 gennaio 2002 —:

se, tenuto conto della grave protesta messa in atto dall'avvocatura nolana da oltre nove mesi, non ritenga di dover sollecitamente disporre un'ispezione ministeriale presso il palazzo di giustizia di Nola per una verifica delle esigenze della struttura giudiziaria e per l'assunzione dei conseguenti provvedimenti. (4-03876)

ROTONDI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il giudice per le indagini preliminari di Catania, in data 16 febbraio 2002, ha emesso ordinanza di custodia cautelare nei confronti dei presunti assassini (man-

danti ed esecutori) dell'omicidio dell'agente della polizia penitenziaria Luigi Bodenza avvenuto il 24 marzo 1994;

la richiesta del provvedimento restrittivo è stata avanzata dalla procura generale di Catania a seguito di avocazione del procedimento penale n. 94/99 N.R. sollecitata dallo stesso procuratore distrettuale;

l'avocazione è stata determinata dall'inerzia, protrattasi per oltre cinque anni, del sostituto procuratore Nicolò Marino, titolare dell'indagine avocata;

la stessa avocazione, come scrive l'avvocato generale, è stata determinata dal mancato esercizio dell'azione penale da parte del dottor Marino, che non ha richiesto né l'archiviazione del procedimento entro i termini di legge né la proroga degli stessi;

la veridicità dei fatti in premessa è comprovata documentalmente dal provvedimento di avocazione delle indagini preliminari dell'avvocatura generale presso la Corte d'appello di Catania —:

se il Ministro interrogato non intenda verificare la sussistenza dei presupposti per la promozione dell'azione disciplinare nei confronti del sostituto procuratore Nicolò Marino, atteso l'ingiustificato ritardo nella conduzione delle indagini, che hanno arrecato grave nocimento ai familiari della parte offesa che, in tal modo, sino ad oggi, non hanno potuto beneficiare delle norme in favore delle vittime della mafia, anche in considerazione del fatto che assassini e mandanti sarebbero stati assicurati alla giustizia con cinque anni di anticipo. (4-03887)

MESSA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

sono noti i principi liberistici dell'Unione europea sul divieto di pretesa pubblica di ogni gabella per condizionare l'esercizio di qualunque attività professionale, imprenditoriale lavorativa;

peraltro, il consiglio nazionale forense (CNF), che forma e custodisce l'albo degli avvocati cassazionisti, pretende da ciascuno degli avvocati che chiedono l'iscrizione in tale albo — come è loro diritto — una tassa di ben 516 euro, senza alcun rapporto con il costo della banale deliberazione « di massa » con la quale ogni mese vengono automaticamente iscritti decine di richiedenti, che debbono subire tale ingiusta, illegittima, condizionante e spropositata gabella, certamente non approvata da quei malcapitati contribuenti, né da alcuna assemblea di iscritti sul bilancio annuale, né da alcun organo vigilante, né stabilita da alcuna legge — ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione — nell'importo preteso, ovvero — quanto meno — sull'importo massimo pretendibile, o — pur meno — nei criteri oggettivi per determinare l'importo, onde evitare il rischio di abusi pretesivi;

mentre l'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale n. 382 del 23 novembre 1944 dispone, con grande rigore espressivo, che il finanziamento dei consigli degli ordini territoriali degli avvocati, tratto dai contributi annuali degli iscritti nei relativi albi, e — soprattutto — basato sull'importo complessivo delle spese « strettamente necessarie » al funzionamento di ciascuno di tali enti pubblici non economici, il successivo articolo 14 dello stesso decreto diversamente e con sconcertante laconicità, dispone in favore del consiglio nazionale che lo stesso, sovraneamente, quanto inammissibilmente, con potestà hegeliana « determina annualmente il contributo dovuto dagli iscritti nell'albo »;

invero, il già richiamato articolo 23 della Costituzione riserva alla legge l'imponibilità di prestazioni patrimoniali, ma — come è pacifico in dottrina e come ha ribadito la giurisprudenza (tra le altre: Corte Costituzionale, sentenza n. 88 del 1986) — affinché la riserva di legge sia pienamente efficace, è necessario (come già sommariamente accennato) che la legge contenga tutti gli elementi necessari all'individuazione e all'applicazione del tributo o contributo: in particolare la legge

deve indicare — tra l'altro — gli importi esigibili o, almeno, gli importi massimi pretendibili o — quantomeno — i principi per la determinazione oggettiva delle aliquote da applicarsi, oppure l'aliquota massima consentita; in pratica la legge deve individuare tutti gli elementi essenziali, affinché non vi sia la possibilità di arbitrii da parte dell'ente impositore;

in mancanza di una predeterminazione legale, oggettiva dell'importo, occorrerebbe almeno una determinazione negoziale, assembleare di approvazione preventiva da parte degli onerandi, come nell'assemblea annuale di ogni ordine, dei costi e della (eventualmente) diversa contribuzione, come nel caso della pretesa del consiglio nazionale forense a carico sia degli iscritti nell'albo da tale ente formato e custodito, sia — in misura diversa — degli avvocati non iscritti in tale albo;

invero, dall'epoca della *Magna Charta* i contribuenti si sono conquistati il diritto di discutere l'entità e le modalità della propria contribuzione;

il detto C.N.F. (consiglio nazionale forense), senza rendere noto preventivamente il proprio bilancio sul quale basare la previsione (e poi il consuntivo) delle spese « strettamente necessarie » al proprio funzionamento [gli ultimi bilanci resi noti con la pubblicazione sulla rivista — assai poco diffusa ed ancor meno letta — « Rassegna forense » sono addirittura quelli del 2000 (consuntivo) e del 2001 (preventivo), ma siamo quasi a fine 2002], senza che i contribuenti (iscritti nel detto albo dei cassazionisti), approvino un tale bilancio, pretende potestativamente il contributo annuo di 51,6 euro da esso stesso consiglio nazionale forense, unilateralmente determinato a carico di circa 30.000 avvocati iscritti nel predetto albi dei cassazionisti tenuto dallo stesso consiglio nazionale forense;

la pretesa di pagamento è stata finora basata sul menzionato articolo 14, secondo comma, del detto decreto legislativo luogotenenziale n. 382 del 23 novembre 1944, che però era stato promulgato prima della

Costituzione, la quale impone il principio della riserva di legalità nell'imposizione di tributi o contributi, con indispensabile predeterminazione di importi o aliquote massime, elementi che la detta disposizione non prevede; inoltre benché il ridetto articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale n. 382 del 1944 disponga che il consiglio nazionale « determina annualmente il contributo dovuto dagli iscritti nell'albo », il consiglio nazionale forense non si limita a pretendere il detto contributo dagli iscritti nell'albo dei cassazionisti (da esso stesso tenuto), ma pretende anche un contributo annuale di 25,83 euro (anche esso da sé, solitariamente, potestativamente determinato) dai circa 110.000 iscritti negli albi degli avvocati formati e custoditi dai consigli degli ordini (territoriali) degli avvocati, non anche iscritti nell'albo dei cassazionisti;

non soltanto il predetto articolo 14 del ridetto provvedimento legislativo indica quali obbligati alla contribuzione annuale al consiglio nazionale forense gli iscritti « nell'albo » (già onerati dalla cospicua contribuzione iscrivibile) così nell'accezione di albo al singolare (dunque: l'« unico » albo dei cassazionisti, che è tenuto dallo stesso consiglio nazionale forense), ma tale soluzione è vieppiù rafforzata dalla considerazione interpretativa che — al momento dell'emanazione del medesimo decreto legislativo luogotenenziale n. 382 del 1944 — ciascuno dei consigli degli ordini (territoriali) degli avvocati formava e custodiva « due » albi, quello degli avvocati e quello dei procuratori legali (albo quest'ultimo poi abolito dalla legge solo pochi anni fa), sicché all'epoca con la dizione « albo » al singolare — riferita alla contribuzione annuale degli iscritti — il legislatore non poteva riferirsi che all'albo (dei cassazionisti) tenuto dal consiglio nazionale forense e giammai di due albi tenuti dai circa 160 consigli degli ordini territoriali, né potrebbe farisaicamente darsi una interpretazione estensiva di una disposizione che dispone oneri a carico di cittadini;

sarebbe inconferente tentare di giustificare la pretesa di tali contribuzioni con la potestà di regolamentazione normativa riconosciuta ai consigli nazionali, sia perché una tale regolamentazione non potrebbe giammai venir emanata in sprezzo al sistema legislativo e soprattutto costituzionale vigenti — dopo l'intervenuta evoluzione democratica e costituzionale del nostro Paese, in tema di onerabilità del cittadino contribuente — sia perché una cosa è la regolamentazione di aspetti procedurali dello specifico settore professionale trascurati dalla formazione primaria e secondaria, altra cosa è la contribuzione finanziaria accollabile — ormai — soltanto a determinate condizioni, quali la riferibilità alle spese strettamente indispensabili al funzionamento dell'ente, l'approvazione (come in qualunque ordine territoriale, così come in qualunque società o associazione o qualunque condominio) degli interessati onerandi, approvazione della riferibilità legale e delle effettiva indispensabilità di tali spese, così come dell'entità (in ipotesi, vari importi diversi) della conseguentemente ripartita contribuzione individuale;

non meno inaccettabile sarebbe un tentativo di giustificare la antistorica potestà, sovrana ed incontrollata, di determinazione unilaterale di un contributo annuale a carico perfino dei non iscritti nell'albo dei cassazionisti, con la considerazione che il consiglio nazionale forense con alcune delle sue attività (giurisdizione speciale, predisposizione delle tariffe), rende un servizio anche agli avvocati non cassazionisti (che, dunque, per tale motivo dovrebbero « pagare »), poiché — anzitutto — le pubbliche istituzioni trovano la ragione del finanziamento delle loro strutture nella resa di un servizio alla collettività e non un servizio sindacale, in secondo luogo perché alcune attività del consiglio nazionale forense — quale l'espressione di pareri non vincolanti sul tema della giustizia — non sono « a beneficio » degli avvocati (cassazionisti e non), mentre la formazione e la custodia dell'albo dei cassazionisti è una funzione che riguarda solo tale categoria di professio-

nisti e — semmai — anche i loro clienti, tenendo anche conto che i consigli degli ordini (territoriali), finanziati dalla contribuzione dei « loro » iscritti, svolgono purtuttavia — senza retribuzione — numerose incombenze a favore della collettività; risalta così che la natura della legittimazione passiva dei contribuenti di una istituzione pubblica non è direttamente correlata alla fruibilità dell'attività della stessa, sicché non risulta utile — per la tesi della pretesa legittimazione passiva dei non cassazionisti a subire anche essi l'onere della contribuzione annuale al consiglio nazionale forense — la considerazione che « alcune » delle attività istituzionali dello stesso — ma non tutte — possano riguardare alcuni degli appartenenti alla categoria dei non cassazionisti; infine, la tesi della pretesa legittimazione passiva degli iscritti negli albi forensi territoriali non cassazionisti non potrebbe estendersi agli avvocati (non cassazionisti) iscritti negli elenchi speciali (di appartenenti ad uffici legali di enti pubblici e di professori universitari a tempo pieno), né ai praticanti avvocati iscritti nel relativo registro, non potendosi in tali casi onerare chi neppure è iscritto in un « albo », così però con risultato clamorosamente incostituzionale, seguendo la peggiore, forzata interpretazione del ridetto articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale n. 382 del 1944. Se è incredibile e certamente incostituzionale (oltre che sicuramente contrario ai principi dell'Unione europea sul divieto di ogni gabella per esercitare qualunque attività lavorativa) che il consiglio nazionale forense — senza che il suo bilancio venga approvato da chicchessia (né — comunque — dall'assemblea degli iscritti nel suo albo dei cassazionisti) — pretenda 51,6 euro dagli iscritti nel detto suo albo (e addirittura dagli avvocati non iscritti a quell'albo 25,83 euro), è ancor più abusivo che lo stesso consiglio nazionale forense così lautamente dotato di enormi disponibilità finanziarie (pur essendo gratuitamente « alloggiato » nell'edificio del Ministero della giustizia e anche dotato di altri mezzi a carico dello Stato), si consenta e si sia consentito di svolgere

costose attività non attribuitegli dalla legge, quali relazioni internazionali, acquisto a suon di miliardi di due enormi appartamenti nel cuore irraggiungibile della Roma barocca, tuttora e da oltre due anni quasi del tutto inutilizzati;

nella detta, sbalorditiva situazione lo stesso consiglio nazionale forense, pur determinando i contributi annuali a carico dei cassazionisti, si è sempre ben guardato dal perseguire con riscossione coattiva i tanti avvocati — cassazionisti e non — di fori cronicamente « morosi » (come quello di Velletri ed altri anche di maggiori dimensioni) sull'ingiusta gabella, limitandosi — dove ha potuto — ad accettare dai Consigli dei relativi Ordini importi potestativamente assai ridotti a saldo e stralcio (Napoli, Locri, eccetera), evidentemente non osando affrontare il problema dell'abusività della pretesa, ma così ingiustamente favorendo — con inammissibile attitudine « all'inerzia e allo stralcio » — gli appartenenti a tali ultimi Fori, e — ancor più — i cronicamente morosi, a tutto danno degli iscritti negli albi tenuti da consigli degli ordini non consapevoli del problema, i quali hanno così per anni ripianato le carenze contributive altrui;

avverso tale situazione si è apertamente ribellato l'ordine degli avvocati di Roma che, già nell'assemblea sul bilancio del 13 luglio 2001, aveva invitato il proprio consiglio ad approfondire la legittimità e — comunque — la liceità delle pretese contributive del consiglio nazionale forense con conseguente deliberazione consiliare del 20 dicembre 2001 di non « raccogliere alcun contributo a carico dei non cassazionisti ed a favore del consiglio nazionale forense;

si ha notizia che, dopo eloquentemente lunga inerzia (certamente dovuta alla insicurezza per la insostenibilità giuridica della pretesa) nel mese di agosto 2002 l'allora presidente del consiglio nazionale forense ha scritto individualmente agli avvocati non cassazionisti romani, invitandoli al pagamento di 25,83 euro tentando ingiustamente così di debellare la

più autorevole (e unica apertamente e motivatamente dichiarata) retinenzia di un Consiglio a raccogliere il contributo ridotto, onde tentare esso consiglio nazionale forense di evitare la diffusione della argomentata consapevolezza della non debenza, ponendo vessatoriamente ciascun avvocato romano non cassazionista nella penosa condizione di dover pagare i 25,83 euro, per non affrontare l'alternativa di un più costoso giudizio per contestare l'ingiusta pretesa —:

quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare con la massima urgenza affinché il consiglio nazionale forense sia finanziato con soluzioni e metodi europeisticamente e costituzionalmente legittimi anche alla luce delle iniziative ad impulso d'ufficio delle magistrature competenti per le pretese avanzate, delle croniche morosità tollerate e gli « abbuoni » di pagamenti concessi e della persecuzione iniziata nei confronti dei circa 12.000 avvocati romani non cassazionisti. (4-03893)

* * *

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interrogazioni a risposta scritta:

PAOLETTI TANGHERONI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

i passeggeri del volo Az 1673 Roma-Pisa hanno subito, nella giornata di mercoledì 11 settembre 2002, una vera e propria odissea, costellata di ritardi e di disservizi di vario genere;

infatti il decollo del volo AZ 1673, da Roma per Pisa, che era previsto alle ore 21.15, è stato spostato, in un primo momento, alle 23.59 e successivamente anticipato alle ore 23.40;

all'ora della partenza, fissata per le ore 23.40, è sorto un ulteriore e grave problema. Si trattava, infatti, di reperire un comandante, perché quello previsto per

guidare l'aereo ormai aveva abbondantemente superato il limite massimo delle ore di volo consentite;

in conclusione, il volo, dopo altri inspiegabili ritardi, dovuti a disservizi, è partito da Fiumicino alle ore 1.10 del giorno successivo e dopo ben quattro ore di ritardo, visto che la partenza era fissata per le ore 21.15, è atterrato a Pisa;

è innegabile che tale situazione di disinteresse totale nei confronti dell'utenza ha creato malumori e forti tensioni tra i passeggeri con intervento anche della forza pubblica;

è da rilevare, inoltre, che queste carenze organizzative si ripetono molto frequentemente ed in particolare sul volo AZ 1673 —:

se sia a conoscenza dell'accaduto e quali iniziative intenda adottare perché sia assicurata agli utenti un'organizzazione seria, efficace e tale da evitare, per il futuro, il ripetersi di questi problemi. (4-03853)

MESSA. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere:

se corrisponda al vero che negli ultimi tre mesi siano state effettuate numerose assunzioni presso l'Anas;

se corrisponda al vero che siano stati assunti, sempre di recente, numerosi consulenti esterni;

in caso di risposta affermativa, se ritenga tali assunzioni effettivamente necessarie ed opportune considerato l'attuale organico dell'ente ed il suo ridimensionamento a seguito della regionalizzazione di oltre la metà delle arterie nazionali in precedenza gestite;

quali forme di pubblicità siano state assunte per assicurare la dovuta trasparenza e la partecipazione di quanti in possesso dei titoli richiesti;

se l'ente sia intenzionato ad aumentare ulteriormente il numero dell'organico,